




COMUNE DI GODIASCO

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO, A NUOVA COSTRUZIONE O ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA.

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30 aprile 2003)



Il Comune di Godiasco concede alle giovani coppie, coniugate oppure stabilmente conviventi, che intendono adibire a prima casa un'abitazione ubicata nel territorio comunale di Godiasco, un contributo in conto interessi su mutui di credito fondiario o edilizio, finalizzati all'acquisto, a nuova costruzione o alla ristrutturazione dell'abitazione.

Il contributo è del seguente ammontare:

- 1,25 % (unvirgolaventicinquepercento) se il reddito lordo familiare dei richiedenti non supera 40.000,00 euro;
- 1,00 % (unopercento) se il reddito lordo familiare dei richiedenti è compreso fra 40.000,01 e 50.000,00 euro;
- 0,75 % (zerovirgolasettantacinquepercento) se il reddito lordo familiare dei richiedenti è compreso fra 50.000,01 e 60.000,00 euro.

Le condizioni che regolano la concessione del contributo sono le seguenti:

- i beneficiari al momento della richiesta non devono aver superato il quarantesimo anno d'età;
- entro sei mesi dalla data del rogito dell'atto di acquisto, o del certificato di abitabilità o del termine della ristrutturazione dell'alloggio, i beneficiari devono risultare residenti nel Comune di Godiasco e sottoscrivere l'impegno a mantenersi la residenza per almeno quindici anni ed assicurare, nel caso di nascita di figli, la loro iscrizione e frequenza presso le scuole dell'obbligo site nel territorio comunale;

- l'ammontare del reddito lordo familiare o del nucleo di convivenza dei richiedenti sarà documentato dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal modello CUD dei componenti il nucleo.

I limiti reddituali saranno adeguati annualmente in base all'Indice pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Il contributo è concesso per mutui stipulati sino ad un importo massimo di euro 77.500,00 e verrà erogato di volta in volta su presentazione al Comune della ricevuta di avvenuto pagamento della semestralità o annualità di ammortamento del mutuo, con riferimento alla quota degli interessi, al fine di concorrere alla riduzione degli stessi nella misura dell' 1,25 o dell' 1,00 o dello 0,75 per cento, come dianzi specificato.

Il contributo decade nei casi di seguito indicati:

- qualora il proprietario aliena l'abitazione o la destina ad usi diversi dalla prima casa, prima della estinzione del mutuo;
- all'atto dell'eventuale estinzione anticipata dal mutuo;
- qualora i beneficiari del contributo trasferiscano la propria residenza in altro Comune;
- qualora cessi la stabile convivenza della coppia e non siano in vita figli nati dalla stessa;
- qualora venga accertata in capo ad uno dei beneficiari la proprietà di una seconda casa.

Nel caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio, con accollo del mutuo, a persona fisica in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, la concessione del contributo può essere confermata, a seguito di richiesta, in capo al subentrante.

Al Comune di Godiasco deve essere prodotta copia del contratto di mutuo e delle eventuali successive variazioni nonché copia del piano di ammortamento del mutuo stesso.

* * * * *